

**PROCEDURA DI GESTIONE – PG.APC.03**

# SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ (C.D. *WHISTLEBLOWING*)

01	15/12/2022	Emissione LRH	A. Besana	L. Fracassoli	V. Lombardo
Rev.	Data	Descrizione modifica	Redazione	Verifica	Approvazione Emissione

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> la tua acqua, la nostra passione	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b>	<b>PG.APC.03</b>
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	Rev. 01
		Pag. 2/17

## Sommario

1.	Scopo .....	3
2.	Campo di applicazione .....	3
3.	Responsabilità .....	4
4.	Riferimenti .....	4
5.	Generalità, definizione della materia .....	6
5.1.	Le tutele del segnalante .....	7
5.1.1.	Condizioni per la tutela .....	7
5.1.2.	Caratteristiche soggettive e oggettive della segnalazione .....	8
5.1.3.	Caratteristiche obbligatorie del segnalante ai sensi dell'art. 54-bis D.lgs. n.165/2001 .....	8
5.2.	Elementi obbligatori della segnalazione .....	9
5.3.	Destinatario della segnalazione .....	10
5.4.	Obbligo di denuncia .....	11
5.5.	Trattamento delle segnalazioni anonime .....	11
5.6.	Ruoli e responsabilità nelle segnalazioni .....	11
5.7.	Piattaforma informatizzata per l'invio delle segnalazioni .....	12
5.8.	Fasi e termini procedurali della gestione delle segnalazioni .....	12
6.	Modalità operative .....	13
6.1.	Analisi preliminare di ammissibilità, ai sensi art. 54-bis .....	13
6.2.	Avvio istruttoria .....	14
6.3.	Conclusione istruttoria .....	15
6.4.	Aggiornamento e miglioramento continuo .....	16
7.	Archiviazione .....	17
8.	Lista di distribuzione, comunicazione e condivisione .....	17

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> <small>la tua acqua, la nostra passione</small>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b>	<b>PG.APC.03</b>
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	Rev. 01
		Pag. 3/17

## 1. Scopo

Scopo della presente procedura è regolamentare, identificando ruoli, responsabilità e tempistiche, la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, di cui al c.1, art. 54-bis, D. lgs. n. 165/2001, inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) di Lario Reti Holding S.p.A. ("la Società" o "LRH"), garantendo la riservatezza dell'identità e la tutela del segnalante, ai sensi della L. n. 179/2017.

Tale procedura, intesa quale misura di prevenzione della corruzione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (**PPCT**) della Società, recepisce le Linee Guida "*in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*" adottate dall'Autorità Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 (Linee Guida) e rispetta quanto previsto dalla L. n.179/2017, che richiede alle società che hanno approvato un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 ("Modello", "MOG 231") di prevedere uno o più canali per effettuare segnalazioni di condotte illecite che non rientrano nelle casistiche di cui alle stesse Linee Guida ANAC.

Pertanto, LRH, che adotta un Modello ai sensi del Decreto sopra citato, ha previsto, da parte dei destinatari del Modello, più canali per le segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni dello stesso, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, così come richiesto dalla L. n. 179/2017.

Per la gestione di tali segnalazioni si rinvia al MOG 231, paragrafi **7.3, 7.4**.

## 2. Campo di applicazione

La procedura si applica a tutte le segnalazioni di condotte illecite recapitate al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) di Lario Reti Holding S.p.A. e che possono coinvolgere le seguenti figure:

- ai fini dell'applicazione delle tutele del segnalante ai sensi dell'art. 54-bis, tutti i dipendenti della Società e i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della Società, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici;

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> la tua acqua, la nostra passione	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b>	<b>PG.APC.03</b>
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	Rev. 01
		Pag. 4/17

- ai fini dell'applicazione della tutela di cui all'art. 6 del D. lgs. n. 231/2001, tutti i Destinatari del Modello di organizzazione e gestione (MOG 231) e del Codice Etico adottati dalla Società.

Sono escluse dal campo di applicazioni le segnalazioni anonime, e cioè del segnalante che non fornisce le proprie generalità.

### 3. Responsabilità

La presente procedura è redatta dall'Ufficio *Compliance*, in particolare dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) e verificata dall'Ufficio QHSE limitatamente agli aspetti formali di sistema.

L'approvazione e validazione è in capo alla Direzione Generale (DG), che è responsabile della corretta applicazione della presente procedura, con il supporto dell'Ufficio *Compliance*.

RPCT, con cadenza minima annuale, verifica che la procedura sia aggiornata e completa e, nel caso fosse necessario, procede a una sua revisione, di concerto con l'Organismo di Vigilanza (OdV).

### 4. Riferimenti

#### Esterni

La seguente normativa in tema di conflitto di interesse:

- ❑ **Legge 6 novembre 2012, n. 190** “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea – che **ha introdotto in Italia l'istituto giuridico del Whistleblowing**. È stato infatti inserito l'art. 54-bis nel D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” per la di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
- ❑ **Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114**, “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, che **ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche ANAC** quale soggetto destinatario delle segnalazioni di *whistleblowing*.
- ❑ **Legge 30 novembre 2017 n. 179** “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico*”

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> la tua acqua, la nostra passione	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b>	<b>PG.APC.03</b>
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	Rev. 01
		Pag. 5/17

o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017, che ha completato l'aggiornamento della normativa in materia con le seguenti integrazioni:

- la revisione integrale dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti;
- l'inserimento nel nostro ordinamento, di specifiche misure a tutela dei *whistleblowers* nel settore privato, aggiungendo il co. 2-bis all'interno dell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "*Disciplina della responsabilità amministrativa...*", c.d. 231/01;
- la previsione di una clausola di esonero dalla responsabilità (artt. 326, 622, 623 c.p.) nel caso il segnalante riveli un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o violi il dovere di lealtà e fedeltà (art. 2105 c.c.) valida sia nel settore pubblico, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 54-bis, sia nel settore privato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

- ❑ **Delibera ANAC n. 690 del 1° luglio 2020**, recante "*Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001*" (GU n. 205 del 18-08-2020).
- ❑ **Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*) adottate dall'Autorità con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021** – modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige – che hanno abrogato le precedenti Linee Guida adottate con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (e i relativi allegati).

Disciplina di protezione dei dati personali:

- ❑ **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"**: prevede che i trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti obbligati possono essere considerati necessari per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è comunque tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, ha quindi i seguenti obblighi:
  - fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, che deve essere resa preventivamente a tutta la platea dei possibili soggetti interessati (la Società, infatti, pubblica l'informativa nella sezione del proprio sito internet: Società trasparente> Altri contenuti – Prevenzione della

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> <small>la tua acqua, la nostra passione</small>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b> Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	<b>PG.APC.03</b>
		Rev. 01
		Pag. 6/17

corruzione> Segnalazioni di illecito (c.d. *wistleblowing*) (link: [Lario Reti Holding | Società Trasparente](#));

- trattare i dati "in maniera da garantire un'adeguata sicurezza" degli stessi.

## Interni

- ❑ **MQA** – Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente;
- ❑ **MOG 231** (Modello organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001) e suoi protocolli;
- ❑ **Codice etico**;
- ❑ **PTPCT** - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

## 5. Generalità, definizione della materia

L'ANAC richiede alla Società di disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni seguendo le puntuali indicazioni, contenute nelle Linee Guida, che si fondano sulle caratteristiche oggettive e soggettive che deve avere la segnalazione.

È infatti obbligatorio procedere, prima della effettiva gestione, a una preliminare analisi di ammissibilità della segnalazione, alla quale concorrono molteplici elementi e in assenza dei quali, anche di uno solo, non si applica la tutela del segnalante disciplinata nell'art. 54-bis del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In dettaglio:

- a) il segnalante deve rivestire la qualifica di "dipendente pubblico" o equiparato;
- b) il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite", "in ragione del proprio rapporto di lavoro";
- c) la segnalazione deve avere a oggetto "condotte illecite";
- d) la segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione";
- e) la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno delle quattro tipologie di destinatari indicati nell'art. 54-bis, c. 1:
  - RPCT;
  - ANAC;
  - Autorità giudiziaria ordinaria;
  - Autorità contabile.

**La presente procedura non regola le segnalazioni inviate a destinatari diversi dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT).**

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> la tua acqua, la nostra passione	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b> Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	<b>PG.APC.03</b>
		Rev. 01
		Pag. 7/17

Ai fini della tutela del *whistleblower*, si precisa che la legge ha equiparato a dipendenti pubblici anche i dipendenti di enti pubblici economici, i dipendenti delle Società *in-house* e i dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, secondo la nozione di società controllate di cui all'art. 2359 del c.c.

## 5.1. Le tutele del segnalante

Il sistema di protezione che la L. 179/2017 riconosce al segnalante si compone di tre tipi di tutela:

- a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante);
- b) l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dall'art. 3, l. 179), sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs. 165/2001) che privato (ex art. 6 d.lgs. 231/2001), sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.);
- c) la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata. La legge prevede che il whistleblower non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Non rientra nel perimetro della presente procedura la tutela di cui al punto c), quindi per le "comunicazioni di misure ritorsive" la norma prevede che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC (art 54-bis, art. 1, co. 1).

Pertanto, **RPCT**, qualora ricevesse comunicazione in merito a misure ritorsive, comunicherà al segnalante che deve inoltrare la stessa ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall'art. 54-bis.

### 5.1.1. Condizioni per la tutela

Per specifica previsione normativa (c. 9, art. 54-bis 165/2001), le tutele previste dall'art. 54-bis nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> <small>la tua acqua, la nostra passione</small>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b>	<b>PG.APC.03</b>
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	Rev. 01
		Pag. 8/17

Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante prevista dall'art. 54-bis per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Inoltre, si precisa che qualora il *whistleblower* si sia rivolto, oltre che all'Amministrazione o ad ANAC, anche all'Autorità giudiziaria, laddove il procedimento penale che si è instaurato in seguito alla sua denuncia venga archiviato, egli conserva comunque le tutele previste dall'art. 54-bis. Ciò, in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento della responsabilità penale del *whistleblower* per i reati di cui al c. 9 dell'art. 54-bis.

Con riferimento alla responsabilità civile di cui al c. 9 ultimo periodo, resta fermo che il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave. Infine, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non comporta il venire meno delle tutele di cui all'art 54-bis.

### *5.1.2. Caratteristiche soggettive e oggettive della segnalazione*

Ai fini dell'applicazione della tutela al segnalante, di seguito sono descritti gli elementi che nel corso dell'esame preliminare di ammissibilità devono essere valutati:

- le caratteristiche obbligatorie del segnalante;
- gli elementi obbligatori della segnalazione;
- il destinatario della segnalazione.

### *5.1.3. Caratteristiche obbligatorie del segnalante ai sensi dell'art. 54-bis D.lgs. n.165/2001*

Ai sensi dell'art. 54-bis, c. 2, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1 della L. 179/2017, la disciplina sulla tutela del dipendente pubblico che invia segnalazioni di condotte illecite è applicata solo esclusivamente ai seguenti soggetti:

- dipendenti della Società (anche in distacco);
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della Società, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, che sono considerati rientranti nella definizione di dipendente pubblico per la normativa vigente in materia di segnalazioni.

La disciplina sulla tutela si applica a tali soggetti solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi alla amministrazione per la quale l'impresa opera.

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> la tua acqua, la nostra passione	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b>	<b>PG.APC.03</b>
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	Rev. 01
		Pag. 9/17

Le segnalazioni effettuate da altri soggetti non inclusi nel precedente elenco (ad esempio stagisti, rappresentanze sindacali) non rilevano per l'applicazione della disciplina del *whistleblowing*.

## 5.2. Elementi obbligatori della segnalazione

L'art. 54-bis, c. 1 stabilisce quanto segue:

- a) **La segnalazione deve riguardare le "condotte illecite"** di cui il segnalante sia venuto a conoscenza **"in ragione del rapporto di lavoro"** (in occasione, a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale);
- b) **La segnalazione** deve essere fatta per la **salvaguardia dell'interesse all'integrità** della pubblica amministrazione.

**Per condotte illecite** si intendono le seguenti casistiche:

- illeciti penali, civili e amministrativi;
- irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività di un ente nella misura in cui tali irregolarità costituiscono un indizio sintomatico di irregolarità dell'amministrazione a causa del non corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite.

Quindi, sono da intendersi quali condotte illecite non solo le fattispecie alla gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

La categoria di fatti illeciti comprende, almeno per le fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità.

Nelle Linee Guida ANAC sono espressamente richiamati, a titolo meramente esemplificativo, i casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.

La segnalazione, inoltre, deve essere il più possibile circostanziata per permettere a **RPCT** una adeguata analisi di ammissibilità. In particolare, è necessario risultino chiari tali punti:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> <small>la tua acqua, la nostra passione</small>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b>  Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	<b>PG.APC.03</b>
		Rev. 01
		Pag. 10/17

- b) la descrizione chiara e completa del fatto;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Per facilitare la gestione della segnalazione da parte di **RPCT** è sempre consigliato allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La tutela ex art. 54-bis non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio".

### 5.3. Destinatario della segnalazione

Come già anticipato, ai sensi dell'art. 54-bis, c. 1, le segnalazioni possono essere inviate, a discrezione del segnalante, ad almeno uno dei seguenti destinatari:

- Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (**RPCT**) dell'amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita;
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Autorità giudiziaria ordinari;
- Autorità giudiziaria contabile.

**La presente procedura regola solo le segnalazioni inviate a RPCT.**

Per la procedura di gestione delle segnalazioni inviate ad ANAC si rinvia al sito dell'Autorità.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga a un soggetto diverso da RPCT (ad esempio: superiore gerarchico, dirigente o funzionario) è necessario che tale soggetto indichi al mittente che ai fini della tutela del *whistleblower* le segnalazioni vanno inoltrate a RPCT.

Pertanto, nel caso di segnalazioni destinate unicamente al superiore gerarchico, il segnalante non sarà tutelato ai sensi dell'art.54-bis.

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> la tua acqua, la nostra passione	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b>	<b>PG.APC.03</b>
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	Rev. 01
		Pag. 11/17

## 5.4. Obbligo di denuncia

Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., la segnalazione di cui all'art. 54-bis indirizzata a RPCT non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella inviata all'Autorità giudiziaria.

## 5.5. Trattamento delle segnalazioni anonime

Come già specificato, l'art. 54-bis non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime e cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità.

## 5.6. Ruoli e responsabilità nelle segnalazioni

Ruolo	Responsabilità
<b>Segnalante:</b> soggetto che ha inviato la segnalazione di whistleblowing	Effettuare la segnalazione in buona fede Effettuare la segnalazione solo per fatti di cui è venuto a conoscenza direttamente e non per le c.d. "voci di corridoio".
<b>RPCT:</b> Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	È l'unico destinatario delle segnalazioni ed è responsabile dei seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestire le richieste;</li> <li>- garantire l'imparzialità di giudizio, evitando potenziali conflitti di interessi;</li> <li>- coordinare l'attività dell'istruttore;</li> <li>- valutare la necessità di coinvolgere altri soggetti interni alla Società per l'analisi delle informazioni;</li> <li>- garantire le tutele del segnalante;</li> <li>- comunicare all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni rilevanti per l'attività dell'Organismo stesso;</li> <li>- collaborare con l'Organismo di Vigilanza qualora le segnalazioni siano di competenza di entrambi;</li> </ul> È coinvolto nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione.
<b>Istruttore</b>	Per la società LRH è stato identificato nel Responsabile della funzione di <b>Internal Audit</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- è coinvolto nell'analisi della segnalazione e nella eventuale istruttoria;</li> <li>- ha accesso a tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni;</li> <li>- ha il dovere di mantenere la riservatezza.</li> </ul> È coinvolto nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione.
<b>Custode delle identità</b>	Per la società LRH è identificato nello stesso <b>RPCT</b> . È il soggetto che, dietro esplicita e motivata richiesta, consente a RPCT di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al custode. Non è coinvolto nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione.

Ruolo	Responsabilità
<b>Organismo di Vigilanza (OdV)</b>	<p>È destinatario delle segnalazioni dei casi di violazione, certa o anche solo presunta, del Modello 231 e/o del Codice Etico, o comunque condotte illecite rispetto ai reati del Decreto.</p> <p>È responsabile dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire le tutele del segnalante;</li> <li>- valutare le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.</li> </ul> <p>È tenuto all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza. L'obbligo è esteso anche ai soggetti che collaborano nelle attività dell'Organismo.</p>

## 5.7. Piattaforma informatizzata per l'invio delle segnalazioni

Le segnalazioni di illecito devono pervenire per iscritto mediante accesso alla piattaforma di *whistleblowing* dedicata che, nel rispetto dei requisiti normativi, utilizza un protocollo di crittografia (<https://larioreti.whistleblowing.it>).

Il segnalante, registrando la segnalazione sulla piattaforma, ottiene un codice identificativo univoco, "**key code**", che utilizzerà per "dialogare" con **RPCT** in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione.

L'adozione del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni è comunicata sul sito web istituzionale con la dicitura "*Whistleblowing*" ([Lario Reti Holding | Società Trasparente](#)).

## 5.8. Fasi e termini procedurali della gestione delle segnalazioni

Il procedimento di gestione delle segnalazioni si articola in tre fasi, i cui termini, come indicato dall'Autorità nelle Linee Guida, sono complessivamente pari a n. **90 giorni naturali e consecutivi**, così distribuiti:

Fase del procedimento	Tempistiche (termine)
1) Esame preliminare di ammissibilità	Entro n. 15 giorni
2) Avvio Istruttoria	Entro n. 15 giorni, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione
3) Conclusione Istruttoria	Entro n. 60 giorni, che decorrono dalla data di avvio dell'istruttoria

Resta fermo che, laddove si renda necessario, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare RPCT a estendere i già menzionati termini, dietro opportuna motivazione.

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> <small>la tua acqua, la nostra passione</small>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b>	<b>PG.APC.03</b>
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	Rev. 01
		Pag. 13/17

## 6. Modalità operative

### 6.1. Analisi preliminare di ammissibilità, ai sensi art. 54-bis

**RPCT** prende in carico la segnalazione, **entro n. 15 giorni** dalla ricezione, per l'analisi preliminare al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e quindi delle condizioni per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste.

La segnalazione è considerata inammissibile da RPCT nei seguenti casi:

- a) il segnalante non riveste la qualifica di "dipendente pubblico" o equiparato;
- b) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- c) manifesta incompetenza della Società sulle questioni segnalate;
- d) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- e) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei relativi poteri;
- f) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- g) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- h) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
- i) segnalazioni reiterate da parte dello stesso soggetto su fatti già segnalati.

**RPCT** dovrà valutare caso per caso i seguenti aspetti:

- sussistenza dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, dando rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione;
- sussistenza e portata di interessi personali del segnalante, posto che sarebbe auspicabile che il *whistleblower* dichiari fin da subito il proprio interesse personale per valutare se sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dall'art. 54-bis.

Nei casi di cui alle lett. c) e h), **RPCT** può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Negli altri casi **RPCT** archivia la segnalazione a meno che non valuti che possa rientrare nelle tutele di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, in quanto applicabile alla Società. In tal caso, invia la segnalazione a **OdV** per la gestione di competenza, per la quale si rimanda al paragrafo dedicato, con contestuale invio di informativa al segnalante.

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> <small>la tua acqua, la nostra passione</small>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b>	<b>PG.APC.03</b>
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	Rev. 01
		Pag. 14/17

Se RPCT procede all'archiviazione viene inviata una comunicazione al segnalante attraverso la piattaforma.

## 6.2. Avvio istruttoria

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, **RPCT** avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate che si conclude **entro n. 60 giorni** dalla data di avvio della stessa.

L'attività istruttoria di RPCT è finalizzata alla verifica delle informazioni esposte dalla segnalazione, al fine di ravvisare la possibile emersione di reati, illeciti o irregolarità amministrative o malfunzionamenti nei processi dell'ente.

Il principio cardine da considerare durante le attività di accertamento è quello relativo alla protezione della riservatezza dei soggetti coinvolti, quali:

- il segnalante;
- il soggetto segnalato;
- altre persone menzionate nella segnalazione in qualità di persone possibilmente informate sui fatti.

**RPCT** è tenuto a rivelare l'identità del segnalante solo su richiesta specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Durante la fase istruttoria **RPCT** deve rispettare quanto segue:

- non deve informare il soggetto segnalato del fatto che a suo carico è stata presentata una segnalazione né deve comunicargli gli esiti dell'istruttoria;
- deve fornire informazioni al segnalante, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, anche comunicando gli esiti delle attività istruttorie.

Eventuali altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria dovranno ricoprire un ruolo limitato e avere un accesso alle informazioni relative alla segnalazione, limitato allo stretto necessario.

### Verifica dei contenuti della segnalazione

L'istruttoria condotta deve consistere in un'attività "di verifica e di analisi" sui fatti segnalati, con cui **RPCT** ha la possibilità di accedere alle seguenti informazioni:

- attraverso il canale dedicato nella piattaforma informatica o di persona, può richiedere chiarimenti al segnalante e a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele, a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato;

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> <small>la tua acqua, la nostra passione</small>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b> Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	<b>PG.APC.03</b>
		Rev. 01
		Pag. 15/17

- può acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

È lasciata facoltà a RPCT di affidare l'attività di istruttoria all'Istruttore o di istituire un Gruppo di lavoro, attraverso comunicazione formale. Tale Gruppo di lavoro svolge una funzione di supporto del Responsabile e dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite da RPCT, che ne vigila costantemente l'operato.

In ogni caso, ciascun soggetto cui è affidata l'istruttoria ha accesso a tutte le informazioni inserite nella segnalazione ed è sottoposto agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è obbligato il Responsabile della prevenzione della corruzione.

### 6.3. Conclusione istruttoria

L'attività istruttoria può chiudersi con esiti diversi:

- Archiviazione della segnalazione.
- Trasmissione degli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.
- Trasmissione all'Ispettorato della Funzione Pubblica.
- Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei conti.

#### Archiviazione della segnalazione

Se al termine dell'istruttoria i fatti segnalati risultano non fondati o non possono essere provati con sufficienti evidenze, **RPCT** procede all'archiviazione, dandone comunicazione al segnalante. Si precisa che l'archiviazione non significa necessariamente che la segnalazione fosse falsa o errata, ma solo che non può portare ad azioni da parte dell'ente.

#### Trasmissione degli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari

Se al termine dell'attività istruttoria ha riscontrato elementi tali da fare emergere profili di responsabilità disciplinare a carico di un soggetto segnalato, **RPCT** trasmette gli esiti della sua attività istruttoria (e non la segnalazione originaria, che potrebbe contenere elementi indicativi del segnalante).

Nel caso in cui un'eventuale contestazione disciplinare non si basi esclusivamente su elementi ulteriori e distinti rispetto alle dichiarazioni del segnalante, e sia quindi necessario utilizzare la segnalazione stessa, sarà necessario richiedere il consenso dello stesso alla rivelazione

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> la tua acqua, la nostra passione	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b>  Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	<b>PG.APC.03</b>
		Rev. 01
		Pag. 16/17

dell'identità, ma in assenza della quale la Società non potrà proseguire nell'avanzamento del procedimento disciplinare.

#### Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei conti.

Qualora, al termine dell'attività istruttoria, **RPCT** abbia raccolto elementi tali, da fare emergere possibili condotte di reato, deve tramettere alla competente **Procura della Repubblica** un rapporto completo e circostanziato che non renda necessaria, da parte dell'Autorità Giudiziaria, la richiesta di conoscere l'identità della fonte delle informazioni.

Nel caso di trasmissione all'autorità giudiziaria, **RPCT** dovrà evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto, cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

**RPCT** deve comunicare al *whistleblower* a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.)

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174). Pertanto, in questi casi **RPCT** fornirà l'identità del segnalante, avvertendolo preventivamente.

## 6.4. Aggiornamento e miglioramento continuo

Una segnalazione, pur non avendo comportato l'emersione di possibili responsabilità da parte dei soggetti coinvolti, può avere evidenziato criticità all'interno di processi interni.

Quindi, **RPCT** deve comunicare al Responsabile del processo interessato le evidenze per le attività di propria competenza per la predisposizione di opportune misure di prevenzione dei rischi di illecito e, se necessario, procedere con la revisione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (**PTPCT**).

 <b>LARIO RETI HOLDING</b> la tua acqua, la nostra passione	<b>PROCEDURA DI GESTIONE</b>	<b>PG.APC.03</b>
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	Rev. 01
		Pag. 17/17

## 7. Archiviazione

I dati e i documenti oggetto della segnalazione sono conservati a norma di legge, garantendone la massima riservatezza.

RPCT dovrà tracciare con riservatezza l'attività istruttoria svolta, assicurando la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto, per un periodo di **cinque anni dalla ricezione**, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Nel caso in cui sia instaurato un giudizio, tale termine si prolunga fino alla conclusione del giudizio stesso.

**RPCT** indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento nel documento di "**Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta**".

## 8. Lista di distribuzione, comunicazione e condivisione

La presente procedura è messa a disposizione di tutte le parti interessate attraverso pubblicazione sul sito internet aziendale ([www.larioreti.it](http://www.larioreti.it)) nella Sezione: Società Trasparente> Segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblowing*).

Inoltre, è messa a disposizione di tutto il personale LRH attraverso pubblicazione a cura dell'Ufficio IT, previa richiesta da parte dell'Ufficio QHSE, su intranet aziendale:

- [Welcome - Intranet Lario reti \(lrh.local\)](#)> Sezione: Trasparenza;
- [Welcome - Intranet Lario reti \(lrh.local\)](#)> Sezione: Qualità LRH – Procedure operative.